

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

RELATIVA AL METODO PER L'ANALISI DEGLI AIUTI DI STATO CONNESSI A TALUNI COSTI NON RECUPERABILI COSÌ

1. INTRODUZIONE

La direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica¹ ha stabilito i principi che disciplinano l'apertura del settore europeo dell'elettricità alla concorrenza. La Commissione attribuisce estrema importanza al miglioramento del mercato comune dell'energia elettrica, passo importante nella via del completamento del mercato interno dell'energia.

La transizione progressiva da una situazione in cui la concorrenza era alquanto ristretta ad una situazione di concorrenza aperta ed effettiva a livello europeo deve compiersi a condizioni economiche accettabili, tenuto conto delle specificità dell'industria dell'energia elettrica. Questa preoccupazione trova ampio riscontro nel testo stesso della direttiva.

Per far fronte ad alcune situazioni assai specifiche, la direttiva permette, all'articolo 24, che gli Stati membri possano ritardare transitoriamente l'applicazione di alcune disposizioni. Alcuni Stati membri intendono inoltre predisporre sistemi di aiuti di Stato intesi a consentire alle loro imprese del settore dell'elettricità di adeguarsi in buone condizioni all'introduzione della concorrenza: siffatti sistemi di aiuti non rientrano peraltro nel campo di applicazione delle deroghe previste dall'articolo 24.

La presente comunicazione mira a precisare come la Commissione intende applicare, alla luce della direttiva 96/92/CE, le norme del trattato a tali aiuti di Stato.

Essa fa salve le regole in materia di aiuti di Stato che discendono dal trattato CECA, dal trattato Euratom e dai vari orientamenti, discipline o comunicazioni della Commissione. In particolare, la Commissione continuerà ad autorizzare aiuti regionali e aiuti per la tutela dell'ambiente conformemente agli orientamenti e alla disciplina in vigore. Analogamente, gli aiuti che non possano essere autorizzati in base all'articolo 87 del trattato potranno eventualmente essere esaminati alla luce dell'articolo 86, paragrafo 2.

¹ GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.

2. MISURE TRANSITORIE E AIUTI DI STATO

Gli Stati membri, con l'eccezione del Belgio, della Grecia e dell'Irlanda, erano tenuti ad attuare la direttiva 96/92/CE nel diritto interno entro il 19 febbraio 1999. Il termine d'attuazione era invece il 19 febbraio 2000 per il Belgio e l'Irlanda e il 19 febbraio 2001 per la Grecia.

L'articolo 24 della direttiva prevede peraltro che la Commissione possa autorizzare misure transitorie temporanee di deroga all'applicazione della medesima:

- “1. *Gli Stati membri, in cui impegni o garanzie di gestione, accordati prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, possono non poter essere adempiuti a causa delle disposizioni della presente direttiva possono richiedere un regime transitorio, che può essere loro concesso dalla Commissione tenuto conto, tra l'altro, delle dimensioni della rete interessata, del livello d'interconnessione della rete e della struttura della sua industria elettrica. Prima di prendere una decisione, la Commissione informa gli Stati membri di tali richieste, tenuto conto del rispetto della riservatezza. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*
2. *Il regime transitorio è limitato nel tempo ed è vincolato allo scadere degli impegni o delle garanzie di cui al paragrafo 1. Il regime transitorio può includere deroghe ai capitoli IV, VI e VII della presente direttiva. Le richieste di regime transitorio devono essere notificate alla Commissione entro e non oltre un anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.”*

La maggioranza degli Stati membri hanno deciso di avvalersi dell'articolo 24 della direttiva 96/92/CE ed hanno perciò notificato alla Commissione provvedimenti transitori. Va rilevato peraltro che per vari Stati membri le misure notificate esulano dal campo d'applicazione dell'articolo 24².

Allo stato attuale del dibattito la Commissione ritiene che le decisioni adottate in applicazione dell'articolo 24 della direttiva possano autorizzare un regime transitorio solo a condizione che la Commissione abbia previamente accertato che le misure notificate dagli Stati membri conformemente a detto articolo sono incompatibili con disposizioni dei capitoli IV, V, VI e VII della direttiva. L'articolo 24 permette alla Commissione soltanto di autorizzare deroghe ai suddetti capitoli della direttiva.

Ne consegue che un sistema di prelievo, istituito da uno Stato membro per compensare tramite un apposito fondo i costi di impegni o garanzie che rischiano di non poter essere adempiuti a causa dell'applicazione della direttiva 96/92/CE, non configura una misura che possa essere oggetto di una decisione della Commissione che autorizzi un regime transitorio in applicazione dell'articolo 24 della direttiva: una tale misura non richiede infatti alcuna deroga ai succitati capitoli, mentre può configurare invece un aiuto di Stato soggetto agli articoli 87 e 88 del trattato, fatti salvi i trattati CECA ed Euratom.

² Cfr. in particolare le decisioni della Commissione 1999/791/CE, 1999/792/CE, 1999/795/CE, 1999/796/CE, 1999/797/CE e 1999/798/CE, concernenti rispettivamente il Regno Unito, la Francia, l'Austria, i Paesi Bassi, la Spagna e la Danimarca (GU L 319 dell'11.12.1999).

La presente comunicazione mira ad indicare come la Commissione intende applicare le norme del trattato in materia di aiuti di Stato per quanto riguarda le misure di aiuto destinate a compensare i costi di impegni o garanzie che rischino di non poter più essere onorati a motivo della direttiva 96/92/CE. Essa non riguarda le compensazioni che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato. In particolare, non si applica alle misure non qualificabili come aiuti di Stato ai sensi di tale disposizione, in applicazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, del 13 marzo 2001, causa C-379/98, "PreussenElektra AG"³.

3. DEFINIZIONE DI COSTI NON RECUPERABILI AMMISSIBILI

Siffatti impegni o garanzie di gestione sono designati come costi non recuperabili ("stranded costs"). Essi possono assumere in concreto svariate forme: contratti di somministrazione, investimenti effettuati con garanzia implicita o esplicita di sbocchi, investimenti che vanno oltre l'attività normale, ecc. Per costituire costi non recuperabili ammissibili, che la Commissione può riconoscere, detti impegni o garanzie dovranno soddisfare i criteri sotto elencati.

- 3.1. Gli "impegni o garanzie di gestione" che possono dar luogo a costi non recuperabili debbono essere anteriori al 19 febbraio 1997, data di entrata in vigore della direttiva 96/92/CE.
- 3.2. La realtà e la validità degli impegni o garanzie saranno accertate tenendo conto delle disposizioni legali e contrattuali da cui risultano e del contesto normativo in cui s'iscrivevano al momento della loro assunzione.
- 3.3. Gli impegni o garanzie di gestione debbono essere soggetti al rischio di non poter essere adempiuti a causa delle disposizioni della direttiva 96/92/CE. Per costituire un costo non recuperabile, un impegno o una garanzia deve di conseguenza diventare antieconomico per effetto della direttiva e deve incidere sensibilmente sulla competitività dell'impresa interessata. Una tale situazione deve, in particolare, indurre l'impresa interessata a procedere alle necessarie scritture contabili (per esempio accantonamenti in bilancio) per tenere conto dell'impatto prevedibile delle garanzie e degli impegni.

A maggior ragione, quando risulti che, in assenza di aiuto o di misure transitorie, gli impegni o le garanzie in questione potrebbero compromettere la redditività delle imprese interessate, si ritiene che detti impegni o garanzie soddisfino le condizioni del paragrafo precedente.

L'effetto degli impegni o garanzie in questione sulla competitività o sulla redditività delle imprese interessate sarà valutato a livello delle imprese consolidate. Affinché determinati impegni o garanzie possano costituire costi non recuperabili, deve potersi stabilire un nesso di causalità tra l'entrata in vigore della direttiva 96/92/CE e la difficoltà per le imprese interessate ad onorare o far rispettare gli impegni o garanzie in questione. Per stabilire tale nesso la Commissione prenderà in considerazione, in particolare, il calo dei prezzi dell'energia elettrica o la perdita di quote di mercato da parte delle imprese

³ Non ancora pubblicata nella Raccolta.

interessate. Gli impegni o garanzie che non avrebbero comunque potuto essere adempiuti, a prescindere dall'entrata in vigore della direttiva, non costituiscono costi non recuperabili.

- 3.4. Detti impegni o garanzie devono essere irrevocabili. Qualora un'impresa abbia la possibilità di revocare con un pagamento detti impegni o garanzie, o di modificarli, se ne dovrà tenere conto nel calcolo dei costi non recuperabili ammissibili.
- 3.5. Impegni o garanzie che vincolino imprese appartenenti ad uno stesso gruppo non possono in linea di massima costituire costi non recuperabili.
- 3.6. I costi non recuperabili sono costi economici, che devono corrispondere alla realtà delle somme investite, pagate o da pagare in virtù degli impegni o garanzie da cui risultano: non sono quindi accettabili, di massima, valutazioni forfettarie, a meno che non si possa dimostrare che corrispondono alla realtà economica.
- 3.7. I costi non recuperabili devono essere al netto dei proventi, utili o plusvalenze connessi agli impegni o garanzie da cui risultano.
- 3.8. I costi non recuperabili devono essere valutati al netto di qualsiasi aiuto versato o da versare per i cespiti cui si riferiscono. In particolare, quando un impegno o una garanzia di gestione corrispondono a un investimento che ha fruito di un aiuto pubblico, il valore dell'aiuto deve essere dedotto dall'importo degli eventuali costi non recuperabili risultanti da detto impegno o da detta garanzia.
- 3.9. Nella misura in cui i costi non recuperabili risultano da impegni o garanzie difficilmente onorabili a causa della direttiva 96/92/CE, il calcolo di detti costi ammissibili terrà conto dell'andamento effettivo nel tempo delle condizioni economiche e concorrenziali dei mercati nazionali e del mercato comunitario dell'energia elettrica. In particolare, quando degli impegni o delle garanzie possono costituire dei costi non recuperabili per il prevedibile calo dei prezzi dell'energia elettrica, il calcolo di tali costi deve basarsi sull'andamento constatato dei prezzi dell'elettricità.
- 3.10. I costi ammortizzati prima dell'attuazione della direttiva 96/92/CE non possono dar luogo a costi non recuperabili. Tuttavia, gli accantonamenti o le svalutazioni di cespiti iscritti nel bilancio delle imprese interessate con l'esplicito scopo di tenere conto dei prevedibili effetti della direttiva possono costituire costi non recuperabili.
- 3.11. I costi non recuperabili ammissibili non potranno superare il minimo necessario per consentire alle imprese interessate di continuare ad onorare o far rispettare gli impegni o garanzie compromessi dalla direttiva 96/92/CE⁴. Di conseguenza, i costi non recuperabili dovranno essere calcolati assumendo la soluzione più economica (in assenza di aiuto) dal punto di vista delle imprese interessate. Tale soluzione può tra l'altro - nei casi in cui ciò non sia contrario agli stessi principi di detti impegni o garanzie -, comportare la denuncia degli impegni o garanzie che

⁴ In caso di contratto di somministrazione, i costi incagliati saranno pertanto calcolati tramite un confronto con le condizioni alle quali, in un mercato liberalizzato, l'impresa avrebbe normalmente potuto vendere o acquistare il bene in questione, ceteris paribus.

sono all'origine dei costi non recuperabili o la cessione, in tutto o in parte, delle attività comportanti detti costi .

- 3.12. I costi che talune imprese potrebbero dover sostenere al di là delle prospettive temporali indicate all'articolo 26 della direttiva 96/92/CE (18 febbraio 2006) non possono in linea di principio costituire costi non recuperabili ammissibili a norma della presente comunicazione⁵. Se necessario, la Commissione potrà tuttavia, a tempo debito, tenere conto di tali impegni o garanzie e considerarli all'occorrenza come costi non recuperabili ammissibili, nell'ambito della prossima fase di apertura del mercato comunitario dell'energia elettrica.

Per gli Stati membri che aprano il loro mercato più celermente di quanto imposto dalla direttiva, la Commissione potrà accettare di considerare come costi non recuperabili ammissibili secondo la presente comunicazione i costi che talune imprese potrebbero dover sostenere al di là delle prospettive temporali indicate all'articolo 26 della direttiva 96/92/CEE, purché tali costi derivino da impegni o garanzie che soddisfino i criteri enunciati ai paragrafi da 3.1 a 3.12, e purché siano limitati a un periodo che non vada al di là del 31 dicembre 2010.

4. COSTI NON RECUPERABILI AMMISSIBILI E AIUTI DI STATO

Il principio generale enunciato dall'articolo 87, paragrafo 1 del trattato è quello del divieto degli aiuti di Stato. Detto articolo prevede tuttavia, ai paragrafi 2 e 3, alcune possibilità di deroga al divieto generale degli aiuti. D'altro lato, in virtù dell'articolo 86, paragrafo 2 del trattato, le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono soggette alle norme del trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. In ogni caso, lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità.

Gli aiuti di Stato corrispondenti ai costi non recuperabili ammissibili ai sensi della presente comunicazione sono intesi ad agevolare il passaggio delle imprese del settore dell'energia elettrica ad un mercato concorrenziale dell'elettricità. La Commissione può assumere quindi una posizione favorevole nei confronti di tali aiuti, purché la distorsione della concorrenza sia controbilanciata dal contributo che essi danno alla realizzazione di un obiettivo comunitario che non potrebbe essere raggiunto dalle sole forze di mercato. In effetti, la distorsione di concorrenza che risulti da aiuti versati per agevolare il passaggio delle imprese elettriche da un mercato più o meno chiuso ad un mercato parzialmente liberalizzato può non essere in contrasto con l'interesse comune quando è limitata nel tempo e negli effetti prodotti, giacché la liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica è nell'interesse generale del mercato comune secondo l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo

⁵ Fermo restando che gli investimenti non recuperabili o non redditizi in seguito alla liberalizzazione del mercato interno dell'energia elettrica possono costituire costi incagliati, ai sensi della presente comunicazione, anche quando la loro durata di vita economica si estenda, in linea di principio, oltre il 2006. D'altra parte, gli impegni o garanzie che devono imperativamente continuare ad essere onorati al di là del 18.2.2006, perché il loro inadempimento potrebbe procurare rischi considerevoli per la tutela dell'ambiente, la sicurezza delle persone, la protezione sociale dei lavoratori e la sicurezza della rete elettrica, possono, nella misura in cui ciò sia debitamente giustificato, costituire dei costi non recuperabili ammissibili secondo la presente comunicazione.

1, lettera t) del trattato e completa la realizzazione del mercato interno. La Commissione ritiene inoltre che gli aiuti versati per i costi incagliati permettano alle imprese del settore dell'elettricità di ridurre i rischi legati ai loro impegni o investimenti storici, e possano così spingere tali imprese a mantenere i loro investimenti a lungo termine. Infine, in assenza di una compensazione dei costi incagliati, si aggraverebbe il rischio che le imprese interessate facciano sostenere ai loro clienti vincolati la totalità dei costi dei loro impegni o garanzie antieconomici.

D'altra parte, diversamente da altri settori liberalizzati, gli aiuti destinati a compensare i costi non recuperabili nel settore dell'elettricità trovano una giustificazione nel fatto che la liberalizzazione del mercato dell'elettricità non è stata accompagnata né da un'accelerazione tecnologica né da un'espansione della domanda, mentre imperativi di tutela dell'ambiente, sicurezza degli approvvigionamenti e buon andamento dell'economia della Comunità inducono a non attendere che le imprese del settore siano in difficoltà per prospettare possibili interventi dello Stato a loro sostegno.

In tale contesto la Commissione ritiene che gli aiuti intesi a compensare i costi non recuperabili possano beneficiare in linea di principio della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), in quanto agevolano lo sviluppo di talune attività economiche senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

Ferme restandole regole specifiche dei trattati CECA ed Euratom e quelle risultanti dalle comunicazioni della Commissione relative agli aiuti di Stato, in particolare la disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente⁶, la Commissione potrà, in linea di principio, accettare come compatibili con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato gli aiuti destinati a compensare i costi non recuperabili ammissibili che rispondano ai criteri sotto elencati.

- 4.1. L'aiuto deve servire a compensare costi non recuperabili ammissibili chiaramente determinati ed individualizzati; l'aiuto non può superare in nessun caso l'importo dei costi non recuperabili ammissibili.
- 4.2. Il sistema di versamento dell'aiuto deve permettere di tenere conto dell'andamento effettivo della concorrenza nel futuro, da misurarsi, tra l'altro, sulla scorta di fattori quantificabili, (prezzi, quote di mercato, altri fattori pertinenti indicati dallo Stato membro). Poiché l'evoluzione delle condizioni di concorrenza incide direttamente sull'importo dei costi non recuperabili ammissibili, l'importo dell'aiuto versato sarà necessariamente subordinato allo sviluppo di una genuina concorrenza e il calcolo degli aiuti versati progressivamente nel tempo dovrà tenere conto della dinamica dei fattori pertinenti per misurare il grado di concorrenza raggiunto.
- 4.3. Lo Stato membro deve impegnarsi a trasmettere alla Commissione una relazione annuale volta in particolare a precisare l'andamento della situazione della concorrenza nel mercato dell'energia elettrica, indicando fra l'altro le variazioni osservate dei fattori quantificabili pertinenti. Detta relazione annuale specificherà il calcolo dei costi non recuperabili presi in considerazione per l'anno corrispondente e preciserà gli importi versati a titolo di aiuti.

⁶ GU C 72 del 10.3.1994, pag. 3.

4.4. Il carattere decrescente degli aiuti destinati a compensare costi non recuperabili costituisce un elemento positivo per la valutazione della Commissione: tale carattere decrescente permette in effetti di accelerare la preparazione dell'impresa interessata al mercato liberalizzato dell'elettricità⁷.

4.5. L'importo massimo degli aiuti che possono essere versati ad un'impresa per compensare i costi non recuperabili deve essere specificato a priori. Tale importo deve tenere conto dei guadagni che l'impresa può scontare sotto il profilo della produttività.

Analogamente, le modalità precise di calcolo e finanziamento degli aiuti destinati a compensare costi non recuperabili e la durata massima del periodo per il quale tali aiuti possono essere versati devono essere chiaramente specificate a priori. La notificazione di tali aiuti preciserà in particolare in che modo il calcolo di detti costi terrà conto dell'evoluzione dei diversi fattori menzionati al punto 4.2.

4.6. Lo Stato membro s'impegnerà previamente a non versare alcun aiuto per il salvataggio e la ristrutturazione alle imprese beneficiarie di aiuti per i costi non recuperabili, in modo da evitare un cumulo di aiuti. La Commissione ritiene che il versamento di compensazioni per costi non recuperabili connessi ad investimenti in impianti privi di ogni prospettiva di redditività nel lungo termine non promuova la transizione del settore dell'elettricità verso un mercato liberalizzato e non possa quindi beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato.

La Commissione formula invece le più vive riserve nei confronti degli aiuti destinati a compensare costi non recuperabili che non rispondano ai criteri di cui sopra o che possano generare distorsioni di concorrenza contrarie all'interesse comune, per i motivi esposti in appresso.

4.7. L'aiuto non è connesso a costi non recuperabili ammissibili conformi alla definizione precedente, o a costi non recuperabili chiaramente definiti e individualizzati, oppure supera l'importo dei costi non recuperabili ammissibili.

4.8. L'aiuto è diretto a mantenere in tutto o in parte redditi precedenti l'entrata in vigore della direttiva 96/92/CE, senza tener conto rigorosamente dei costi non recuperabili ammissibili risultanti eventualmente dall'apertura alla concorrenza.

4.9. L'importo dell'aiuto non può essere modulato in modo da tenere conto correttamente delle differenze tra le ipotesi economiche e di mercato inizialmente accolte per la stima dei costi non recuperabili e il loro andamento effettivo nel tempo.

⁷ Il carattere decrescente non riguarda tuttavia necessariamente l'importo degli aiuti versati: si considererà che un aiuto è decrescente quando la proporzione degli aiuti concessi ogni anno rispetto ai costi incagliati da compensare diminuisce progressivamente.

5. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DEGLI AIUTI DESTINATI A COMPENSARE COSTI NON RECUPERABILI AMMISSIBILI

Gli Stati membri hanno piena facoltà di scegliere le modalità di finanziamento degli aiuti destinati a compensare costi non recuperabili che ritengono più appropriate. La Commissione tuttavia, per autorizzare tali aiuti, accerterà che il meccanismo di finanziamento non produca effetti contrari agli obiettivi della direttiva 96/92/CE o all'interesse comunitario. Quest'ultima nozione tiene conto in particolare della tutela dei consumatori, della libera circolazione dei beni e dei servizi, e della concorrenza.

I sistemi di finanziamento non dovranno quindi avere l'effetto di dissuadere dall'entrare in taluni mercati nazionali o regionali imprese esterne a tali mercati o nuovi operatori. In particolare, gli aiuti destinati a compensare costi non recuperabili non possono essere finanziati con prelievi sull'elettricità in transito tra Stati membri o con prelievi commisurati alla distanza tra il produttore e il consumatore⁸.

La Commissione vigilerà inoltre affinché i sistemi di finanziamento degli aiuti destinati a compensare costi non recuperabili diano luogo ad un trattamento equo dei consumatori ammissibili e di quelli non ammissibili. La relazione annuale di cui al paragrafo 4.3. specificherà, a tal fine, la ripartizione tra consumatori ammissibili e consumatori non ammissibili per le fonti di finanziamento destinate a compensare i costi non recuperabili. Quando i consumatori non ammissibili partecipano al finanziamento di detti costi direttamente attraverso la tariffa d'acquisto dell'elettricità, ciò dovrà essere chiaramente reso esplicito. Il contributo imposto alle due categorie di consumatori (ammissibili e non ammissibili) non dovrà superare la quota dei costi non recuperabili da compensare corrispondente alla quota di mercato di tali consumatori.

In caso di raccolta di fondi da parte di imprese private per finanziare meccanismi di aiuti destinati a compensare costi non recuperabili, la gestione di tali fondi dovrà essere chiaramente separata da quella delle risorse normali delle imprese. L'investimento finanziario di tali fondi non deve avvantaggiare le imprese che li gestiscono.

6. ALTRI FATTORI DI VALUTAZIONE

Nell'esaminare gli aiuti di Stato destinati a compensare costi non recuperabili, la Commissione tiene conto in particolare delle dimensioni e del grado di interconnessione della rete interessata, oltre che della struttura dell'industria dell'elettricità. Un aiuto ad una piccola rete scarsamente interconnessa con il resto della Comunità sarà meno atto a generare gravi distorsioni di concorrenza.

La presente comunicazione fa salva l'applicazione, nelle regioni cui si riferisce l'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale⁹. A norma dell'articolo 86, paragrafo 2 del trattato, qualora l'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato per i costi non recuperabili osti all'adempimento, in linea di diritto o di fatto, della specifica missione delle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di

⁸ Ferma restando la facoltà delle autorità competenti di fissare, in conformità con le disposizioni del trattato CE, tariffe d'accesso alla rete che possano integrare elementi legati alla distanza.

⁹ GU L 74 del 10.3.1998, pag. 9.

monopolio fiscale, si potrà derogare alle regole suddette, purché lo sviluppo degli scambi non sia compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità.

Le regole derivanti dalla presente comunicazione in materia di aiuti di Stato destinati a compensare costi non recuperabili risultanti dalla direttiva 96/92/CE si applicano indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata delle imprese interessate.